

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

DELIBERA DEL C.C. N. 15 DEL 19 MAGGIO 2006

ART.1**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la nonnativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2**SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA**

Il Comune di Geraci Siculo provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicato in favore di persone e/o di nuclei familiari, residenti nel Comune da almeno un anno, che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, emanato con D.P.R.S. del 28.05.87 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3**FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA**

1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:

- a) Assistenza economica straordinaria;
- b) Assistenza economica temporanea;
- c) Assistenza economica continuativa;
- d) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura;
- e) Assistenza economica abitativa;
- f) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;

2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge alla disciplina nonnativa contenuta nei successivi articoli.

ART. 4**SOGGETTI ASSISTIBILI**

Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento, i cittadini residenti nel Comune che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

ART. 5**ESPLICAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA - FABBISOGNO ASSISTENZIALE**

In relazione al precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

- a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare;
- b) agli effetti dell'assistenza continuativa e temporanea si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore al livello minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale;
- c) agli effetti dell'assistenza economica esplicativa sub lettere "e" ed "f" del precedente art. 3 lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, previste dalle specifiche norme del presente regolamento.

Art. 6**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO**

Per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del "fabbisogno minimo", idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, ad eccezione del canone di affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il fabbisogno minimo del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specifici cati:

- CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma
- CONIUGE A CARICO 25% "
- FAMILIARE A CARICO da 0 a 14 anni 35% "
- ALTRI FAMILIARI A CARICO 15% "

La definizione del fabbisogno minimo ha lo scopo di ridurre la discrezionalità dell'erogazione.

Il fabbisogno assistenziale è determinato dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il fabbisogno minimo, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare.

ART. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto.

2) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione comprovante:

la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare;

la composizione del nucleo familiare;

b) Situazione reddituale del nucleo familiare;

ART. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1) L'assistenza economica STRAORDINARIA, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni imprevedibili ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo. In particolare:

a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);

b) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;

c) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e della mancanza di altre forme di assistenza istituzionale,

2) I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

ART. 9

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (art, 8 - comma I - lettera "a")

1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" - IO comma - del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 7, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione inerente le spese sostenute e autocertificazione con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

2) Il contributo straordinario viene detenninato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute e documentate ed in ogni caso, non potrà superare un importo massimo di €, 1,500,00.

B - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (art, 8 - IO comma lettera "b")

4) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art, 7, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione del congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza,

5) 11 contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di €, 800,00 e un massimo di € 1.500,00,

C - Contributo straordinario per sostegno economico in favore di famiglie di soggetti portatori di gravi handicap (art, 8- 10 comma -lett. c)

6) Il contributo straordinario previsto dal precedente art, 8 - 10 comma sub lettera "c", viene concesso:

a) in alternativa al servizio di trasporto gratuito presso le locali scuole e presso i centri di riabilitazione, atteso che questo Comune manca di adeguati mezzi operativi, L'importo del contributo va determinato in relazione alla distanza ed alla frequenza, e, comunque in misura non superiore ad €. 200,00;

b) per riabilitazione fisica, logopedia etc. non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. L'importo va determinato nella misura pari al 100% delle spese sostenute e documentate, ma in ogni caso, non potrà superare un importo massimo di €. 500,00.

7) per poter accedere al beneficio di cui al punto b) del precedente comma, il reddito familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare deve rientrare entro i limiti previsti dal più volte citato Art. 6 del presente regolamento.

ART. 10

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedono soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato

di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

ART. II

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

In presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono, può essere concesso, in forma temporanea, un contributo mensile, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare.

2) L'entità del contributo, finalizzata al superamento della situazione problematica, è determinata ai sensi dell'art. 6 - comma

3) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio, devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 7 del presente regolamento e ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

ART. 12

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1) Al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può essere concessa l'assistenza economica continuativa.

2) L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) residenza;

b) mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota mensile base del "fabbisogno minimo", determinato ai sensi del precedente art. 6.

c) mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità, da parte dei soggetti obbligati, di un reddito familiare complessivo superiore ai limiti di cui sopra,.

3) L'intervento assistenziale consiste nella erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "fabbisogno minimo", come determinata al precedente comma 3 dell'art. 6, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.

4) L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.

5) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata dall'art. 7 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

6) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 8 IO comma - sub lettera "a", e viene, accordato comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.

ART. 13

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA TEMPORANEA E CONTINUATIVA.

Ai fini della quantificazione del "fabbisogno minimo" e del relativo fabbisogno economico assistenziale, si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 6 del presente regolamento.

L'attivazione dell'assistenza temporanea e continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificate:

a) i soggetti richiedenti, che siano, per età e per condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, saranno chiamati, dall'Amministrazione Comunale, a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico e del territorio;
- Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali
- Servizio ed aiuto a persone disabili ed anziani;

Detti incarichi, che possono essere svolti dal richiedente o da componenti il nucleo familiare, data la natura assistenziale dell'assegno economico, non sono riferibili ad alcun rapporto di lavoro.

Per l'inserimento nell'attività di servizio civico, i cittadini dichiareranno di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per gli infortuni.

Ogni assistito dovrà prestare il servizio a cui verrà assegnato per 50 ore mensili per il periodo per cui avrà diritto all'assistenza

Qualora il beneficiario dovesse rifiutare di svolgere l'attività a cui verrà preposto, sarà revocata l'assistenza economica concessa.

ART. 14

ASSISTENZA ABITATIVA

1) Al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambiente di tipo familiare possono essere accordate agevolazioni contributive a titolo di assistenza

abitati va.

Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riordinati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato dal precedente art. 12 - 2° comma sub "c".

l'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di fusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione fino ad un importo massimo mensile di €. 125,00.
- b) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% della spesa bimestralmente sostenuta e comunque fino ad un importo massimo di €. 100,00 per ogni bimestre.
- 4) Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute/fatture/bollette in originale, verrà concesso per un periodo massimo di mesi sei.

ART. 15

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

1) Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, possono essere attivati interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- a) stato civile nubile oppure condizioni di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - b) residenza nel Comune da almeno un anno;
 - c) stato di gravidanza dal 3° mese in poi, debitamente certificato.
- 2) Le cittadine interessate ad essere ammesse a] beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 7 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere b) e c) del presente comma o certificato di nascita del bambino.
- 3) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari a €. 300,00, con decorrenza dalla data della richiesta;
- 4) L'Ufficio, semestralmente provvederà a verificare i] perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
- 5) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
- a) quando i] soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) per emigrazione della richiedente, quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - d) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
 - e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - f) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.
- 6) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 8 - 1° comma, sub lettera "a" del presente regolamento.

ART. 16

ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

I cittadini in difficoltà possono essere ammessi a beneficiare dalle prestazioni domiciliare su proposta dell'Ufficio Servizi sociali, giusta relazione dell'Assistente sociale del Comune o dei Servizi Sociali dell'As] territorialmente competenti.

Determinanti, per ottenere l'accesso al servizio sono le condizioni di disagio psico/fisico e socio/familiare del soggetto valutabili sui seguenti livelli : autosufficienza parziale mancanza di supporto familiare;

rischio di emarginazione;

rischio di istituzionalizzazione

ART. 17

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

L'Ufficio Servizi Sociali, con relazione motivata dall'Assistente Sociale, qualora ritenga che il nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, nella forma continuativa o temporanea, può proporre, sempre che sussistono i requisiti di cui agli artt. 6, II e 12 del presente regolamento, la concessione di buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e nel limite di spesa imposto dall'entità del contributo economico.

ART. 18

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

- 1) Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizi sociali, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, ha facoltà di avvalersi anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- 2) Potranno essere richieste informazioni ai Centri per l'impiego e ad altri Enti Pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari o utili per la relativa attività istruttoria.
- 3) Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.
- 4) Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace

comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/91 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART. 19**COMPETENZE GESTIONALI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1) La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento rientra, ai sensi della vigente normativa, tra le competenze gestionali devolute al Responsabile dell' Area che vi provvede con apposita determinazione, previa attestazione di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune;

2) Le competenze gestionali del Responsabile dell'Area non si estendono, di norma, agli atti di impegno che restano riservati alla Giunta, salvo nel caso in cui tale competenza risulti espressamente sancita dallo Statuto del Comune e dal regolamento di contabilità.

ART. 20**ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE**

I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, secondo le previsioni nonnative del presente regolamento, sono pubblicati all'albo Pretorio del comune entro il mese di Gennaio di ciascun anno;

ART. 21**INCARICHI CONFERIBILI AD ASSISTENTI SOCIALI**

1) L'Amministrazione Comunale, fino a quando non avrà provveduto all'istituzione dei posti in organico di Assistente Sociale ed alla relativa copertura, al fine di disporre di almeno n. 1 Assistente Sociale potrà conferire, mediante apposita delibera di G.M., incarico ad Assistente Sociale debitamente iscritto nel relativo Albo Regionale;

2) L'incarico di cui al precedente comma, essendo conferito a soggetto iscritto all'Albo regionale degli assistenti Sociali, comporta l'instaurazione del rapporto proprio del contratto di prestazione d'opera intellettuale, fermo restando che contestualmente al conferimento dell'incarico la Giunta dovrà approvare schema specifico di disciplinare.

ART. 22**COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1) E' facoltà del Consiglio Comunale, detenninare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.

2) E', altresì, nel potere del Consiglio Comunale, in presenza di eventi eccezionali o calamitosi che richiedono interventi urgentissimi, autorizzare deroghe al presente regolamento su confonne proposta dell'Ufficio Servizi Sociali o, comunque, a seguito di istanze debitamente confermate dal suddetto ufficio.

ART. 23**RINVIO - INTERPRETAZIONE DI CASI E DI NORME**

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla nonnativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

2) Per l'interpretazione di fatti specie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale EE.LL., fatta salva la competenza del Consiglio per l'interpretazione autentica delle nonne del presente regolamento.

ART. 24**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI**

1) Il presente regolamento entrerà in vigore previa pubblicazione per gg, 15 all'Albo Pretori o del Comune, dopo la sua esecutività. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali,

2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme dettate, sulla stessa materia, da regolamenti precedenti.

[Chiudi](#)[Stampa](#)